

OJA
Dobryle
2
K

La condanna alle spese limitata al valore del *petitum*, così come introdotta con il “pacchetto Severino”, è assolutamente inutile e certamente contraria alle disposizioni comunitarie.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legge recante «disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile», il cui articolo 14 apporta due rilevanti modifiche al nostro codice di procedura civile.

Ed infatti, il primo comma modifica l'articolo 82 cpc, innalzando da 516,46 euro a 1.000,00 euro il valore delle cause ove le parti possono stare in giudizio personalmente anziché avvalersi obbligatoriamente della difesa tecnica di un avvocato.

Il secondo comma, poi, introduce un nuovo ultimo comma all'articolo 91 in materia di condanna alle spese in base al quale «nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».

Effettività della tutela dei diritti a rischio. A mio avviso, il principio sotteso a questa nuova disposizione rappresenta un grave *vulnus* all'effettività della tutela giudiziaria dei diritti e, quindi, all'effettività delle norme di diritto sostanziale.

Prima di tutto occorre dire che l'intenzione del legislatore dell'urgenza sembra quella di non voler favorire il contenzioso seriale evitando che la parte soccombente possa essere condannata a rimborsare alla parte vincitrice spese legali per un ammontare superiore al valore della posta in gioco nel processo.

Spese legali la cui determinazione giudiziale avviene normalmente, in quel caso e come ben noto, sulla base delle tariffe per le prestazioni giudiziali approvate dal Ministero della giustizia ove gli onorari sono calcolati sulla base del valore della controversia.

Limite massimo per le spese legali davanti al giudice di pace. Nell'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 14 - perché la disposizione abbia un senso - accadrà che la parte vittoriosa avrà

diritto al rimborso di una somma inferiore a quella che sarebbe stata liquidata in base alla tariffa professionale con la conseguenza che la differenza resta a carico della parte stessa (così come a suo carico rimaneva la parte del compenso del legale eccedente la tariffa).

Ecco allora che, per fare un esempio, una controversia in materia di sanzione amministrativa di 50 euro vittoriosamente opposta non potrà portare alla condanna dell'amministrazione convenuta per una somma superiore ai 50 euro?

Ed ancora: una controversia che oppone un utente ad una società di fornitura che intenda contestare un addebito che il giudice riterrà non dovuto di appena 20 euro non potrà che portare ad una condanna della società pari ad un massimo di 20 euro?

Ed infine, per simmetria: una controversia promossa da un utente che, a torto, sostiene di non dovere una certa somma di circa 20 euro porterà la società che si è dovuta difendere in giudizio ad avere un rimborso massimo di soltanto 20 euro? E se gli utenti, più che uno, iniziano ad essere tanti? Quale sarà l'effetto della norma in esame sul contenzioso e sul sistema di diritto sostanziale?

Proporre l'azione sarà economicamente svantaggioso. Direi che, ove non intervengano altri meccanismi di compensazione (come potrà accadere, ad esempio, nel campo del diritto dei consumatori oppure di quello previdenziale, le associazioni o i patronati potranno sopportare loro con i propri fondi la differenza tra l'onorario dell'avvocato che ha difeso l'associato e le spese liquidate dal giudice per evitare che l'associato non rinunci ad un suo diritto), si potrà creare una situazione in cui la parte avrà di fronte a sé una scelta che razionalmente (e, cioè, fuori dall'ipotesi in cui agisce come) la porterà a desistere dalla lite perché le spese (in questo caso legali) che dovrà sopportare sono ben superiori al valore del bene cui ha diritto in base alle norme di diritto sostanziale.

Ed infatti, l'unica possibilità che potrebbe riallineare i vantaggi con gli svantaggi è l'eventuale condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cpc che, però, presuppone «che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave».

Incentivo a violare le norme per la controparte abituale. Ed ancora, se i soggetti sono portati a desistere dal far valere i propri diritti, potrebbe essere che la loro controparte non sia per nulla incentivata nel rispettare le norme di diritto sostanziale perché il numero dei casi in cui soccomberà saranno ben pochi.

Peraltro, a questo risultato non può essere obiettato che la parte ha l'alternativa di potersi difendere da sola in base al rinnovato (ed ampliato) articolo 82 cpc e, quindi, non dover sostenere alcuna spesa legale.

Ed infatti, questo ragionamento, da un lato, non tiene conto che l'attività difensiva in giudizio (che sebbene davanti al giudice di pace si applichi un rito semplice è pur sempre un rito dove si affrontano questioni di fatto, ma anche questioni di diritto e dove esistono preclusioni ai poteri processuali) per quanto sostenuta in proprio ha un costo (il tempo: devo scrivere un ricorso, devo depositarlo in tribunale, devo notificarlo insieme al decreto - ed infatti quest'attività costituisce onere della cancelleria soltanto nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - devo andare all'udienza che si tiene in giornate di lavoro) e richiede (chi ha detto che davanti al giudice di pace ci siano sempre questioni di diritto semplici? e, poi, una notificazione presenta sempre le stesse difficoltà sia se devo notificare un'opposizione ad un verbale al codice della strada sia se devo impugnare una delibera societaria di fusione o una citazione per accertare il mio diritto di proprietà per intervenuta usucapione).

Singolo vs imprese e amministrazioni. Peraltro, la possibilità di difesa personale non mette sullo stesso piano il singolo e le organizzazioni come possono essere molte imprese e le amministrazioni le quali possono disporre di uffici legali interni (e la possibilità di ripartire i costi del contenzioso: il che non significa, però, che imprese e amministrazioni possano essere convenute senza ragione: anzi!) ovvero, se amministrazioni, possono disporre anche di funzionari di altri Ministeri.

E non solo. Infatti, con riferimento alla difesa personale delle pubbliche amministrazioni è sufficiente pensare che, non più tardi di novembre scorso, il legislatore ha introdotto un articolo 152-bis alle disposizioni di attuazione relative alle controversie

previdenziali rubricato *Liquidazione delle spese processuali* in forza del quale, sebbene con una riduzione del 20 per cento degli onorari, il giudice quando liquida le spese processuali a favore della pubblica amministrazione vincitrice che si sia difesa a mezzo dei propri funzionari «applica la tariffa vigente per gli avvocati».

Il diritto comunitario e la possibilità di difesa personale. Ma v'è di più. In un'ottica di potenziamento dell'efficacia del processo in funzione di una maggiore tutela dei diritti, la difesa personale delle parti è vista sempre come possibilità che certamente è idonea a ridurre i costi per la parte e, quindi, da incentivare.

Così ad esempio avviene nell'ambito del Reg. CE 861/2007 in materia di *small claims* dove il considerando n. 29 prevede che la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali «comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale» certamente «proporzionate al valore della controversia».

Inefficienza e illegittimità comunitaria. In conclusione, la norma in questione, oltre a rappresentare un disincentivo alle azioni legali fondato esclusivamente sulla minor convenienza del processo rispetto al non esercitare l'azione in giudizio - tenuto anche conto del sistema processuale italiano - appare, quindi, del tutto inefficiente rispetto alla tutela dei diritti (essendo questo peraltro l'obiettivo - o uno degli obiettivi - del processo civile).

Last but not least quella norma, ogni qualvolta l'oggetto del processo vedrà l'applicazione delle norme comunitarie (il diritto dei consumatori per limitarci ad un esempio soltanto), appare anche in contrasto con i principi del diritto comunitario che, a partire dalle riflessioni in tema di *class action* e *small claims* e conciliazione è diretto a favorire i mezzi di tutela di cui dispone il soggetto consapevole anche che le spese legali rappresentano un fattore determinante nella scelta in ordine a se agire e/o resistere in giudizio e non a creare un fattore disincentivante all'azione giudiziaria come quello oggi ipotizzato.